

Pubblicato il 22/03/2021

**N. 01467/2021 REG.PROV.CAU.  
N. 02023/2021 REG.RIC.**



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Consiglio di Stato**

**in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 2023 del 2021, proposto da

Ambiente Energia Brianza S.p.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Angelo Clarizia, Paolo Clarizia, Flavio Iacovone, Francesco Sciaudone, Federico Freni, con domicilio digitale come da registri di Giustizia;

*contro*

Tiziano Mariani, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Carullo, con domicilio digitale come da registri di Giustizia;

*nei confronti*

A2a S.p.A., rappresentata e difesa dagli avvocati Angelo Crisafulli, Andrea Zoppini, Giorgio Vercillo e Francesco Puntillo, con domicilio digitale come da registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Andrea Zoppini in Roma, alla piazza di Spagna, n. 15;

Comune di Bovisio Masciago, Comune di Limbiate, Comune di Lissone, Comune di Seveso, Comune di Triuggio, Comune di Varedo, Comune di Verano Brianza, Comune di Barlassina, Comune di Cogliate, Gestione Servizi

Desio S.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, tutti rappresentati e difesi dagli avvocati Angelo Clarizia, Paolo Clarizia, Flavio Iacovone, Francesco Sciaudone e Federico Freni, con domicilio digitale come da registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Francesco Sciaudone in Roma, alla via Pinciana. n. 25;

Comune di Seregno, A2a Energia S.p.A., Michele Croce, Gian Paolo Sardos Albertini, Comune di Besana in Brianza non costituiti in giudizio;

*per la riforma*

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia – Milano, sez. I, n. 413/2021, resa tra le parti

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'art. 98 cod. proc. amm.;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Tiziano Mariani, di A2a S.p.A., del Comune di Bovisio Masciago, del Comune di Limbiate, del Comune di Lissone, del Comune di Seveso, del Comune di Triuggio, del Comune di Varedo, del Comune di Verano Brianza, del Comune di Barlassina, del Comune di Cogliate e della Gestione Servizi Desio S.r.l.;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 marzo 2021, tenuta da remoto ai sensi dell'art. 25 del d.l. 28 ottobre 2020, convertito con modificazioni dalla l. 18 dicembre 2020, n. 176, modificato dall'art. 1, comma 17, del d.l. 31 dicembre 2020, n. 183, convertito con modificazioni dalla l. 26 febbraio 2021, n. 21, il Cons. Giovanni Grasso e uditi per le parti, sempre da remoto, gli avvocati Angelo e Paolo Clarizia, Iacovone, Carullo, Crisafulli, Zoppini e Vercillo;

Considerato, quanto alla ritualità della instaurazione del contraddittorio, che – all’esito della disposta abbreviazione *ex art. 53, comma 2 cod. proc. amm.* – risultano rispettati i limiti temporali di cui all’art. 55, comma 5 cod. proc. amm., in ragione della natura non libera dei relativi termini, desumibile, per un verso, dalla mancata indicazione legale in tal senso e, per altro verso ed *a contrario*, dal confronto, nel corpo della medesima disposizione, con i termini a difesa, operanti a ritroso, per il deposito di documenti e memorie, ciò senza contare che la controversia sembra rientrare nella previsione dell’art. 119, comma 1, lett. *c)* cod. proc. amm.;

Ritenuto che la sentenza appellata dispone l’annullamento della deliberazione del Comune di Seregno n. 17 del 20 aprile 2020, “*nei limiti dell’interesse di parte ricorrente*”;

Considerato, quanto ai termini ed ai limiti della formalizzata istanza di inibitoria, che i profili di prospettata irreparabilità del danno si concentrano espressamente, anche in relazione alla iniziativa esecutiva nelle more attivata da parte appellata, sulla pretesa ostensiva correlata alle prerogative consiliari;

Ritenuto che, per il profilo in questione, l’istanza di inibitoria non appare meritevole di accoglimento, sia in ragione (quanto al *fumus boni juris*) della obiettiva prevalenza dell’interesse informativo ancorato al *munus* politico ed alle modalità del suo esercizio, sia in considerazione (quanto al *periculum in mora*) della non pregiudicata stabilità, allo stato, dell’iniziativa economica di integrazione societaria per cui è causa;

Ritenuto altresì che la peculiarità e la delicatezza delle questioni trattate merita l’immediata fissazione dell’udienza di trattazione di merito.

Ritenuto che le spese della presente fase possano essere integralmente compensate, ricorrendone giustificati motivi;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), respinge, nei sensi di cui in motivazione, l’istanza cautelare.

Fissa per la trattazione del merito l’udienza pubblica del 1° luglio 2021.

Spese di fase compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso nella camera di consiglio del giorno 18 marzo 2021, tenuta da remoto ai sensi dell'art. 25 del d.l. 28 ottobre 2020, convertito con modificazioni dalla l. 18 dicembre 2020, n. 176, modificato dall'art. 1, comma 17, del d.l. 31 dicembre 2020, n. 183, convertito con modificazioni dalla l. 26 febbraio 2021, n. 21, con l'intervento dei magistrati:

Carlo Saltelli, Presidente

Federico Di Matteo, Consigliere

Giovanni Grasso, Consigliere, Estensore

Elena Quadri, Consigliere

Giorgio Manca, Consigliere

**L'ESTENSORE**  
**Giovanni Grasso**

**IL PRESIDENTE**  
**Carlo Saltelli**

**IL SEGRETARIO**